



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 78/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo  
n. 39/2013"

relatore: F. SERGIO (Deliberazione di Giunta n. 328 del 17/9/2015);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/9/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/9/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 78/10<sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regionale recante: pag. 4  
*Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013 (Deliberazione di Giunta n. 328 del 17/9/2015)*

## Normativa nazionale

Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 54, 97, 98) pag. 10  
*Costituzione della Repubblica italiana .*

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. pag. 12  
*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

L. 6 novembre 2012, n. 190. (Art. 1, cc. 49 e 50) pag. 28  
*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*

L. 5 giugno 2003, n. 131. (Artt.7-8) pag. 30  
*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.(Art. 53) pag. 35  
*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

## Normativa regionale

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 36, 49, 50) pag. 41  
*Statuto della Regione Calabria.*

L.R. 3 giugno 2005, n. 12. pag. 44  
*Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.*

## Normativa comparata

REGIONE TOSCANA - L.R. 1 ottobre 2014, n. 55. pag. 48  
*Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO pag. 51  
- [pag. 51] L.P. 17 settembre 2013, n. 17. (Art. 11) *Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo" e disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.* - [pag. 52] D.P.P. 27 luglio 2015, n. 19. *Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 783. pag. 57

*Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Delib.U.P. 30 ottobre 2013, n. 153. pag. 72

*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna.*

### Documentazione citata

ANAC - Comunicato del Presidente del 14 maggio 2015 pag. 83

*Oggetto: Adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 – Individuazione delle procedure interne e degli organi – procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario*

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 78/10<sup>1</sup>1<sup>a</sup> COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALEDeliberazione n. 328 della seduta del 17 settembre 2015.

Oggetto: Disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al d.lgs. 39/2013". Approvazione

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Reggente  
Dott. Giuseppe Antonio Bianco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	x	
3	Carmela BARBALACE	Componente	x	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
5	Antonietta RIZZO	Componente	x	
6	Federica ROCCISANO	Componente	x	
7	Francesco ROSSI	Componente	x	
8	Francesco RUSSO	Componente		x

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di Settore

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 63129 del 21/9/2015Classificazione 1.15.1

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTO**

- il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- l'art. 18 del medesimo decreto che, al comma 3, stabilisce l'obbligo per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;
- il comunicato del 14 maggio 2015 con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha sollecitato le pubbliche amministrazioni a dare attuazione alle disposizioni dell'art. 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell'ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

**RITENUTO** di approvare il disegno di legge recante " Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al d.lgs. 39/2013" allegata alla presente deliberazione;

**VISTA** la relazione illustrativa del disegno di legge allegata alla presente deliberazione;


**PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

**DELIBERA**

- 1.- di approvare il disegno di legge recante "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al d.lgs. 39/2013", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del settore Segreteria di Giunta;
- 3.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE****IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

## RELAZIONE

La presente legge ha lo scopo di adeguare l'ordinamento regionale della Calabria alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Ed invero, l'art. 18 del suddetto decreto legislativo, dopo aver disciplinato le sanzioni poste a carico dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di inconferibilità e incompatibilità, prevede espressamente, al comma 3, l'obbligo delle regioni, di "*adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari*".

La medesima disposizione, al successivo comma 4, prevede che in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui sopra trovi applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'emanazione del presente provvedimento legislativo appare oltremodo necessaria ove si consideri che con Comunicato del 14 maggio 2015 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espressamente sollecitato le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell'ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi.

Attraverso il presente disegno di legge, pertanto, adegua il proprio ordinamento alla normativa nazionale mediante l'individuazione delle singole fattispecie, delle procedure interne di accertamento e contestazione delle nullità degli incarichi e del soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale; individua, inoltre, gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.



**Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di procedure interne e di potere sostitutivo per il conferimento di incarichi.**

**Art. 1**

**Finalità ed ambito di applicazione della legge**

1. La presente legge adegua l'ordinamento regionale alle previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e disciplina le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
2. Sono soggetti alla disciplina della presente legge gli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013.

**Art. 2**

**Nullità degli atti di conferimento degli incarichi**

1. L'atto di conferimento dell'incarico ed i relativi contratti sono nulli, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito in presenza di dichiarazione che attesti l'esistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.
2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito senza che sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.

**Art. 3**

**Dichiarazione di nullità degli incarichi  
e produzione degli effetti**

1. La nullità degli incarichi conferiti dalla Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza.
2. La nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di ciascun ente.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico opera dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità.

**Art. 4**

**Individuazione degli organi  
che operano in via sostitutiva**

1. Nel periodo di interdizione dei componenti degli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, si procede al conferimento degli incarichi nei seguenti termini:
  - a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013;
  - b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013;
  - c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013;
  - d) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013;



- e) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013.
2. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 39/2013 i componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ciascuno per la propria competenza.
3. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 39/2013 gli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 4

##### Invarianza di spesa.

- 1.- Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

#### Art. 5

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla.

**Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 54, 97, 98)*****Costituzione della Repubblica italiana .***

---

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

---

(...)

---

**54.** Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

---

(...)

**97.** Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico <sup>(119)</sup>.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge <sup>(120)</sup>, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari <sup>(121)</sup>.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge <sup>(122)</sup>.

---

(119) Comma così premesso dal comma 1 dell'art. 2, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(120) Vedi l'art. 95, comma terzo.

(121) Vedi l'art. 28.

(122) Vedi l'art. 51, comma primo.

**98.** I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero <sup>(123)</sup>.

---

(123) Vedi art. 49.

---

(...)

**D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.**

***Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.***

---

Publicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.

---

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

---

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

## Capo I

### Principi generali

#### Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

---

## Art. 2 Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.



D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

## Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

---

### Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

---

---

**Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

---

---

#### Capo IV

**Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico**

**Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale**

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

---

---

**Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

---

## Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro,

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

---

## Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale <sup>(2)</sup>

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali <sup>(3)</sup>

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

---

**Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali <sup>(4)</sup>**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

---

(4) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

---

## Capo VI

**Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico <sup>(5)</sup>**

**Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali <sup>(6)</sup>**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;



D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

---

(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

---

**Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali <sup>o</sup>**

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

---

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

---

**Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali <sup>(8)</sup>**

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

---

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

---

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali <sup>(9)</sup>

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

---

(9) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

---

## Capo VII

### Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

---

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. <sup>(10)</sup>

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. <sup>(10)</sup>

---

(10) Comma così modificato dall' art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(11) Comma così sostituito dall' art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

---

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

---

Art. 18 Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

---

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
  2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.
- 

## Capo VIII

### Norme finali e transitorie

#### Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
  2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
  3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
  4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
  5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
- 

#### Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di



D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.  
Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

---

---

#### Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
  2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.
- 
- 

#### Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

---

## **L. 6 novembre 2012, n. 190. (Art. 1, cc. 49 e 50)**

### ***Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.***

Publicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

#### **Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

(...)

**49.** Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. <sup>(19)</sup>

**50.** I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

Normativa nazionale

L. 6 novembre 2012, n. 190. (Art. 1, cc. 49 e 50)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. <sup>(20)</sup>

---

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*.

(20) Vedi, anche, il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*.

---

(...)

## **L. 5 giugno 2003, n. 131. (Artt.7-8)**

### ***Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.***

---

Publicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

---

(...)

7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'*Acc. 20 giugno 2002*, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7,

commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, e all'*articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1982, n. 51*, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno <sup>(45)</sup>.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del *decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385* <sup>(16)</sup>.

9. [Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del *decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385*. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali] <sup>(17)</sup>.

---

(15) Comma così modificato dal comma 60 dell'*art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Vedi, anche, il comma 3 dell'*art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15* e il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, come sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(16) Comma aggiunto dal comma 4 dell'*art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15*.

(17) Comma abrogato dal comma 61 dell'*art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

**8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo** <sup>(18) (19)</sup>.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento <sup>(20)</sup>.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'*articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* <sup>(21)</sup>.

---

(18) Vedi, anche, i commi 81, 83 e 95 dell'*art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(19) Sull'applicabilità del potere sostitutivo, di cui al presente articolo, vedi il comma 9 dell'*art. 35, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 278 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 1*, sollevata in riferimento all'*art. 120, secondo comma*.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'*Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU*. Vedi, anche, il *Prov. 16 marzo 2006, n. 2540*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 992/CU*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 2673*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 2674*, il *Prov. 18 aprile 2007, n. 84/CSR*, la *Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR*, la *Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR*, il *Prov. 31 maggio 2007, n.*

Normativa nazionale  
L. 5 giugno 2003, n. 131. (Artt. 7-8)

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

115/CSR, il Provv. 12 luglio 2007, n. 148, il Provv. 30 ottobre 2007, n. 99/CU, la Del. 15 novembre 2007, il Provv. 20 marzo 2008, n. 103/CSR, il Provv. 13 novembre 2008, n. 204/CSR, il Provv. 20 novembre 2008, n. 232/CSR, il Provv. 28 gennaio 2009, n. 7/CU, l'Intesa 26 febbraio 2009, n. 37/CSR, il Provv. 25 marzo 2009, n. 46/CSR, il Provv. 1 aprile 2009, n. 21/CU, l'Intesa 5 novembre 2009, il Provv. 3 dicembre 2009, n. 243/CSR, l'Intesa 8 luglio 2010, n. 79/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 159/CSR, l'Intesa 28 ottobre 2010, n. 189/CSR, il Provv. 7 ottobre 2010, n. 181/CSR, l'Intesa 16 dicembre 2010, n. 246/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 19/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 29/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 21/CSR, l'Intesa 20 aprile 2011, n. 79/CSR, l'Intesa 27 luglio 2011, n. 134/CSR, l'Intesa 22 febbraio 2012, n. 54/CSR, l'Intesa 15 marzo 2012, n. 33/CU, l'Intesa 20 dicembre 2012, n. 258/CSR, l'Intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU, l'Intesa 11 aprile 2013, n. 46/CU, l'Intesa 6 febbraio 2014, n. 9/CU, l'Intesa 15 maggio 2014, n. 52/CU, l'Intesa 10 luglio 2014, n. 84/CSR, l'Intesa 27 novembre 2014, n. 146/CU e l'Intesa 18 dicembre 2014, n. 190/CSR.

---

(...)



## D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.(Art. 53)

### *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(...)

**Articolo 53** Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi(*Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998*)<sup>(236)</sup>

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli *articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, salva la deroga prevista dall'*articolo 23-bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117* e dall'*articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli *articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.<sup>(219)</sup>

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.<sup>(224)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.<sup>(237)</sup>

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*.<sup>(225)</sup>

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. <sup>(226)</sup>

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1*, comma 2, compresi quelli di cui all'*articolo 3*, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: <sup>(233)</sup>

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica <sup>(220)</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. <sup>(227) (235)</sup>

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. <sup>(228)</sup>

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti

incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. <sup>(227)</sup>

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. <sup>(229)</sup>

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. <sup>(230)</sup>

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto

magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. <sup>(231)</sup>

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. <sup>(221)</sup>

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. <sup>(234)</sup>

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. <sup>(222)</sup>

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'*articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. <sup>(223)</sup>

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. <sup>(232)</sup> <sup>(238)</sup>

(219) Comma corretto da *Comunicato 16 ottobre 2001*, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 8, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(220) Lettera aggiunta dall'*art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*, e, successivamente, così modificata dall' *art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(221) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, dall'*art. 61, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 42, lett. h) ed i), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(222) Comma modificato dall'*art. 34, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(223) Comma aggiunto dall'*art. 47, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(224) Comma inserito dall'*art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(225) Comma inserito dall'*art. 1, comma 42, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(226) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(227) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(228) Comma inserito dall'*art. 1, comma 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(229) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 42, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(230) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(231) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(232) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 42, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 1, comma 43, della medesima L. 190/2012*.

(233) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(234) La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

(235) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio - 17 marzo 2015, n. 41 (Gazz. Uff. 25 marzo 2015, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 90 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bergamo e, in riferimento all'art. 36, primo comma, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.(Art. 53)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

(236) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli *articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*

(237) Vedi, anche, l'*art. 52, comma 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448.*

(238) Vedi, anche, l'*art. 21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.*

---

(...)

**L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 36, 49, 50)*****Statuto della Regione Calabria.***

---

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

---

(...)

**Art. 36***Attribuzioni della Giunta regionale.***1. La Giunta regionale:**

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

---

---

(...)

#### **Art. 49**

##### *Principi dell'attività amministrativa regionale.*

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.
  2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
  3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.
- 
- 

#### **Art. 50**

##### *Organizzazione amministrativa regionale.*

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.



4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.

5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.

6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

---

(...)

**L.R. 3 giugno 2005, n. 12.*****Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.***

Publicata nel B.U. Calabria 1° giugno 2005, n. 10, suppl. straord. 7 giugno 2005, n. 4.

**Art. 1*****Disposizioni in materia di nomine e personale.***

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto <sup>(3)</sup>.
2. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell'*art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39* ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione ed ai terzi interessati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell'esercizio di poteri sostitutivi dell'Assemblea nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale.
4. Le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale <sup>(3)</sup>.
5. È fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa cui

Normativa regionale  
L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.

fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. In attuazione dell'art. 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

7. I nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti e, nelle more, si applica il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni.

8. La previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica.

9. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31:

- le parole «o che provenga dai settori della docenza universitari, o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato con esperienza quindicinale, e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 per la nomina a direttore generale» sono sostituite dalle parole «ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quindicinale o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 per la nomina a direttore generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale»;

- le parole «direttore generale», ripetute per due volte, sono sostituite dalle parole «dirigente generale».

10. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito:

«5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie».

11. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data

Normativa regionale  
L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.

---

di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente».

12. Ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, il Dipartimento dell'Assessorato alla sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell'anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, l'andamento dell'equilibrio economico-finanziario delle medesime aziende.

13. In sede di prima applicazione la verifica viene attivata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario comporta:

- a) la decadenza dei Direttori Generali;
- b) il blocco delle assunzioni;
- c) il blocco dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;
- d) l'attivazione di misure idonee per la riconduzione in equilibrio delle gestioni.

---

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 2010, n. 34 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2010, n. 6, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tale disposizione si applica ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal).

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 2010, n. 34 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2010, n. 6, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tale disposizione si applica ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal).

---

## Art. 2

1. All'*articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata.».

---

---

Normativa regionale  
L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.

---

**Art. 3**

1. In attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.

---

---

**Art. 4**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

## REGIONE TOSCANA

### L.R. 1 ottobre 2014, n. 55.

*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*

---

Publicata nel B.U. Toscana 8 ottobre 2014, n. 48, parte prima.

---

#### **Art. 1** *Finalità dell'intervento.*

1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'*articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

---

---

#### **Art. 2** *Individuazione degli incarichi.*

1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal *D.Lgs. 39/2013*, nonché quelli dei commissari che sostituiscono in tutte le loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo *D.Lgs. 39/2013*.

---

---

#### **Art. 3** *Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi.*

1. L'atto di conferimento dell'incarico è nullo, ai sensi dell'*articolo 17 del D.Lgs. 39/2013*, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in cui la Regione abbia conferito un incarico in presenza di dichiarazione attestante una causa di inconferibilità.

2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'*articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 39/2013*, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso *articolo 20, D.Lgs. 39/2013*. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.

---

Normativa Comparata - Regione Toscana

L.R. 1 ottobre 2014, n. 55.

Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

---

---

**Art. 4** *Dichiarazione della nullità degli incarichi e dell'interdizione del soggetto.*

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla *legge 6 novembre 2012, n. 190* (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'*articolo 17 del D.Lgs. 39/2013*, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale dichiara altresì la nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e delle società in house regionali.

---

**Art. 5** *Individuazione degli organi sostituiti e sostituti.*

1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 39/2013*, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

- a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
- b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;
- c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;
- d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 39/2013*, sono sostituiti secondo le disposizioni della *legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1* (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e della *legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4* (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

---

**Art. 6** *Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house.*

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

---

Normativa Comparata - Regione Toscana

L.R. 1 ottobre 2014, n. 55.

Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

---

---

**Art. 7** *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'articolo 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

---

---



---

## PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

### L.P. 17 settembre 2013, n. 17. (Art. 11)

*Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo" e disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.*

---

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 1° ottobre 2013, n. 40.

---

(...)

---

**Art. 11** *Adeguamento alle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi* <sup>(2)</sup>.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a rimodellare, con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, e in particolare, dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all'*articolo 22 e seguenti della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15*, e successive modifiche, dell'Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano di cui alla *legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28*, e successive modifiche, della Biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Tessmann" di cui alla *legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5*, e della Biblioteca provinciale italiana di cui alla *legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6*, e successive modifiche, per renderlo compatibile con le disposizioni di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

---

---

(...)

**D.P.P. 27 luglio 2015, n. 19.**

***Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).***

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 agosto 2015, n. 31.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

vista la Delib.G.P. n. 768 del 30 giugno 2015

Emana

il seguente regolamento:

**Art. 1 Oggetto.**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" di cui al *Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39*, ed in particolare a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, individuando:

a) l'organo deputato ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al *D.Lgs. 39/2013* di competenza dell'amministrazione provinciale, in sostituzione dei componenti degli organi titolari che si trovino in stato di interdizione per tre mesi dall'esercizio della stessa potestà, per effetto del disposto dell'*art. 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013*;

b) la procedura interna finalizzata al conferimento in via sostitutiva dei predetti incarichi.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, i concetti di "incarichi", "cause di inconfiribilità" e "cause di incompatibilità", vanno individuati in base alle definizioni contenute nel *D.Lgs. 39/2013* (articolo 1, capi II, III e IV e capi V e VI).

**Art. 2** *Obblighi precedenti e successivi al conferimento di incarichi: le autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.*

Obblighi precedenti:

## Normativa Comparata - Provincia Autonoma Bolzano

D.P.P. 27 luglio 2015, n. 19.

Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).

---

1. Tutti i conferimenti d'incarichi da parte degli organi della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti pubblici o degli enti di diritto privato in controllo pubblico provinciale, devono essere preceduti dalla presentazione di un'autodichiarazione, rilasciata dai soggetti a cui l'incarico sta per essere conferito, ed attestante l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

2. La presentazione delle autodichiarazioni di cui al comma 1 è condizione di efficacia dell'incarico.

Obblighi successivi:

3. Le predette autodichiarazioni, nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi, devono essere inviati entro 7 (sette) giorni al responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell'ente conferente, affinché questi possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'*articolo 15 del D.Lgs. 39/2013*, e regolamentate con il PTPC (Piano di prevenzione della corruzione) dell'ente. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, il RPC dell'amministrazione provinciale si potrà avvalere degli uffici competenti per materia.

4. Le autodichiarazioni vanno rilasciate anche nel corso dell'incarico all'organo che ha conferito l'incarico, a cadenza annuale, entro il 30 aprile.

5. Il RPC vigila che le autodichiarazioni siano pubblicate nella relativa sezione sul link "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente conferente, a cura dei rispettivi dirigenti responsabili.

---

### **Art. 3** *Obblighi di comunicazione.*

1. I soggetti titolari degli incarichi di cui all'articolo 2, comma 1, hanno l'obbligo di dare comunicazione, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, all'organo che ha conferito l'incarico, nonché al RPC:

a) del provvedimento di rinvio a giudizio e dell'eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità.

---

### **Art. 4** *Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013.*

1. Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del *D.Lgs. 39/2013* ed i conseguenziali contratti sono nulli (*art. 17 del D.Lgs. 39/2013*), e i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (*art. 18, comma 1, del D.Lgs. 39/2013*).

## Normativa Comparata - Provincia Autonoma Bolzano

D.P.P. 27 luglio 2015, n. 19.

Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).

---

2. Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo (*art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013*).

3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconfiribilità di qualsivoglia incarico per un periodo di cinque anni (*art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013*).

---

---

**Art. 5** *Competenze del RPC (responsabile per la prevenzione della corruzione).*

## 1. Al RPC compete:

- vigilare, anche attraverso le misure previste nel PTPC (piano anticorruzione), che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del *D.Lgs. 39/2013 (art. 15 D.Lgs. 39/2013)*;
- emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni di cui all'articolo 2;
- verificare per tutti gli incarichi, anche attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconfiribilità, autodichiarata dai soggetti interessati;
- verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza.

2. Il RPC, dopo aver fatto la contestazione di cui al successivo articolo 6 all'organo conferente ed al soggetto incaricato, segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del *D.Lgs. 39/2013*:

- all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*;
- alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il RPC provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

---

---

**Art. 6** *Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconfiribilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013.*

## Normativa Comparata - Provincia Autonoma Bolzano

D.P.P. 27 luglio 2015, n. 19.

Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).

---

1. Il RPC, qualora abbia conoscenza - anche su segnalazione di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconfiribilità o incompatibilità ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati, ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
  2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata, assegna all'interessato un termine perentorio di 7 (sette) giorni per presentare eventuali difese. Nello stesso termine anche l'organo conferente può inviare eventuali note contro deduttive.
  3. Decorso il predetto termine, il RPC provvede, entro i successivi 4 (quattro) giorni, alla segnalazione di cui all'art. 5, comma 2, affinché quelle Autorità pronuncino:
    - a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
    - b) l'incompatibilità. All'incompatibilità consegue la decadenza (di diritto) dall'incarico e la risoluzione (di diritto) del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, in caso di mancata scelta a favore dell'incarico dirigenziale espressa dall'incaricato entro il termine perentorio degli ulteriori 4 (quattro) giorni dalla trasmissione, che va fatta con immediatezza, del provvedimento delle Autorità di cui all'art. 5, comma 2.
  4. Il RPC, sulla base dell'accertamento compiuto dalle predette Autorità, provvede all'archiviazione oppure a dichiarare l'inconfiribilità di qualsivoglia incarico al dichiarante per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui il RPC accerta che l'autodichiarazione è mendace.
  5. Dalla data di trasmissione, che va fatta sempre con immediatezza, del provvedimento delle predette Autorità anche all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo d'interdizione di tre mesi, durante il quale ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di loro competenza.
  6. Il RPC dell'amministrazione provinciale, tramite gli uffici che erogano le retribuzioni ovvero i compensi, dà immediato avvio alla procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico nullo, e informa prontamente l'Organismo di valutazione, per le finalità di cui al successivo articolo 7, e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari.
  7. I provvedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi e cariche sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente competente, sotto il link "Amministrazione trasparente".
- 

**Art. 7** *Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo.*

## Normativa Comparata - Provincia Autonoma Bolzano

D.P.P. 27 luglio 2015, n. 19.

Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).

---

1. Durante il periodo d'interdizione dei soggetti titolari del potere di conferire gli incarichi assegnati dall'amministrazione provinciale dichiarati nulli, il relativo potere sostitutivo è attribuito all'Organismo di valutazione previsto dall'*articolo 24 della legge provinciale n. 10/1992*.
  2. L'Organismo di valutazione opera nel rispetto delle regole che presiedono all'operatività degli organi collegiali di cui al capo VII della *legge provinciale n. 17/1993*, e di quelle interne relative al proprio funzionamento di cui all'articolo 24, 5 comma, della *legge provinciale n. 10/1992*.
  3. Gli enti pubblici e privati in controllo provinciale individuano l'organo titolare del potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal proprio statuto.
  4. L'organo titolare del potere sostitutivo attiva la procedura entro 10 (dieci) giorni, e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, al RPC, e ai responsabili delle strutture organizzative competenti.
- 
- 

**Art. 8** *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

---

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 783.

***Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione.***

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 14 agosto 2013, n. 241.

#### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

a) il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la *L. 6 novembre 2012, n. 190*, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", intervento legislativo finalizzato a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l'ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da raccomandazioni formulate all'Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa (es.: GRECO-Group of States against corruption);

b) la strategia di contrasto al fenomeno corruttivo - assurto nel territorio italiano a livelli ormai sistemici, secondo quanto evidenziato dalla letteratura scientifica e dai dati diffusi da organizzazioni internazionali quali *Transparency International* - secondo il legislatore statale, come si ricava dalla lettura della *L. 190/12*, si basa su tre pilastri:

- la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole (in particolare attraverso percorsi formativi dedicati al rispetto delle regole e dell'etica pubblica, rivolti ai dipendenti assegnati a settori a rischio);

- l'introduzione o il potenziamento di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo (attraverso, ad esempio, l'elaborazione di un "Piano triennale di prevenzione" in ogni amministrazione pubblica e la nomina di un Responsabile, oppure l'introduzione di una disciplina più rigorosa in materia di cumulo di incarichi e di incompatibilità tra incarichi e cariche pubbliche);

- il rafforzamento di rimedi di tipo repressivo (con modifica del codice penale, per la revisione di delitti contro la pubblica amministrazione, oppure, ad esempio, con il potenziamento di strumenti di natura disciplinare, come la sostituzione dell'*art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001*, con la previsione di un "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" con regole più stringenti);

Visti in particolare, all'*art. 1 della L. 190/12*, sopra citata:

- il comma 59 che stabilisce che "*Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni*";

- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che "*... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione*" (in seguito: "Responsabile");

- il comma 8, che stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del "Responsabile", adotta annualmente il "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

- il comma 60, che subordina all'adozione di apposite intese, da assumere in sede della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, (in seguito "Intese") gli adempimenti in materia, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, tra l'altro con riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015;

- il comma 61, che prevede apposite "Intese" per definire gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla *legge n. 190/2012*, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

Visto inoltre il comma 46 della *L. 190/12*, che introduce, nel corpo normativo del *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, l'*art. 35-bis* con rubrica "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*", che dispone che:

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."*

Visto altresì il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'*articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012*;



Considerato che:

a) le "Intese", previste dai commi 60 e 61, non sono state finora adottate;

b) il *D.Lgs. n. 39/2013*, in vigore dal 4 maggio 2013, individua, come ambito di diretta applicazione, all'*art. 2*, comma 1, gli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico;

c) tra le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001*, figurano le Regioni a statuto ordinario e gli enti non economici regionali;

d) il *D.Lgs. n. 39/2013* prevede, in caso di inadempimento, un apparato sanzionatorio molto severo, sancendo infatti:

- la nullità giuridica degli atti di conferimento di incarico, e dei relativi contratti, adottati in violazione delle norme del decreto medesimo (*art. 17*);

- la responsabilità delle conseguenze economiche derivanti dal conferimento di incarichi che siano dichiarati nulli, a carico dei soggetti conferenti, con preclusione in capo ai medesimi del potere di attribuire, per tre mesi, ulteriori incarichi di loro competenza (*art. 18*, commi 1 e 2);

- i poteri di vigilanza e di ispezione, oltre che di sospensione di singoli procedimenti di conferimento di incarichi, in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ai sensi dell'*art. 1 comma 1 della L. n. 190/2012*, è identificata con la "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" (CIVIT), di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 16)*;

- la decadenza dagli incarichi, e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, in caso di incompatibilità, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del "Responsabile", dell'insorgere della causa di incompatibilità (*art. 19*);

Ritenuto quindi necessario dettare immediatamente linee guida per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni del *D.Lgs. n. 39/2013*, per il seguente duplice ordine di ragioni:

- per esigenze di certezza del diritto, esplicitando i principi da applicare e il significato da attribuire, nell'ordinamento o nel sistema degli enti regionali, a concetti e definizioni astratti contenuti nel *D.Lgs. n. 39/2013*, per evitare interpretazioni e comportamenti difformi nelle diverse strutture, agenzie, istituti, enti dipendenti e strumentali nonché soggetti di diritto privato sotto il controllo della Regione Emilia-Romagna;

- per tutelare l'Amministrazione regionale, i suoi amministratori e dirigenti, in considerazione delle gravi responsabilità che possono derivare in caso di accertate violazioni alle disposizioni del *D.Lgs. n. 39/2013*, come sopra sinteticamente precisato, oltre a possibili

responsabilità di natura disciplinare, dirigenziale, penale e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti;

Considerato quindi necessario con il presente provvedimento:

a) individuare in via preliminare la figura del "Responsabile" per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, esplicitando i relativi criteri di scelta;

b) delimitare l'ambito di responsabilità del "Responsabile" nella fase attuale, in attesa delle "Intese", che devono indicare anche i livelli di flessibilità in materia per le autonomie territoriali, per potere poi procedere alla implementazione delle idonee misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

c) esplicitare i principi da applicare e il significato di alcune definizioni contenute nell'*art. 1* ed in altre disposizioni del *D.Lgs. n. 39/2013* nell'ordinamento giuridico della Regione Emilia-Romagna, come sotto meglio precisato;

d) delineare la procedura di contestazione, da parte del "Responsabile", circa la sussistenza o insorgenza di cause di incompatibilità o inconferibilità in materia di incarichi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'*art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013*;

e) individuare le procedure e i soggetti competenti ad attribuire incarichi in sostituzione di quelli ordinariamente competenti, ma temporaneamente interdetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'*art. 18 "Sanzioni" del D.Lgs. n. 39/2013*;

f) dettare i criteri per perimetrare l'ambito applicativo, nell'ordinamento regionale, della disposizione di cui all'*art. 35-bis*, comma 1, lettera b, del novellato *D.Lgs. n. 165/2001* e di cui all'*art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2013*;

Dato atto che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna gode di una autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, ai sensi di quanto previsto dall'*art. 27 della L.R.: 31 marzo 2005, n. 13*, recante lo "Statuto della Regione Emilia-Romagna", per cui provvederà alla nomina di un proprio Responsabile di Prevenzione della Corruzione e ad adottare proprie disposizioni in ordine alla applicazione della *L. 190/12* e al *D.Lgs. n. 39/2013*;

Ritenuto inoltre opportuno rinviare la definizione del quadro normativo e organizzativo complessivo delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo a un successivo provvedimento, da adottarsi in seguito alla assunzione delle "Intese", ai sensi e per gli effetti di cui ai precitati commi 60 e 61 dell'*art. 1 della L. 190/12*, con riserva di rivedere, in tale sede, anche profili organizzativi e normativi approvati con il presente atto;

Valutato opportuno, per quanto riguarda la individuazione del "Responsabile":

a) stabilire che il "Responsabile" individuato nel presente provvedimento svolga le relative funzioni, oltre che per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche per le articolazioni strutturali di quest'ultima, dotate di personalità giuridica, comunque denominate, che non hanno potere di assunzione di personale subordinato a tempo indeterminato e che

operano con personale regionale distaccato nonché sotto l'indirizzo e la vigilanza di direzioni generali della Regione stessa, e precisamente:

- Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) (L.R. 23 luglio 2001, n. 21);
- Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENTER) (art. 19, L.R. 24 maggio 2004, n. 11);
- Agenzia Regionale di Protezione Civile (L.R. 7 febbraio 2005, n. 1);
- Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (L.R. 10 aprile 1995, n. 29);

Richiamata la Circolare n. 1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ad oggetto "*Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione*", che fornisce alle pubbliche amministrazioni informazioni e prime indicazioni in particolare per individuare la figura del "Responsabile";

Considerato che le indicazioni contenute nella richiamata circolare devono essere armonizzate con il sistema organizzativo, di poteri e di relazioni gerarchiche proprie dell'ordinamento regionale, quale tratteggiato, in particolare, dalla L.R. 26 novembre 2011, n. 43 e ss.mm.ii. recante "*Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*", nel rispetto peraltro, in via prioritaria, dell'autonomia organizzativa regionale, garantita costituzionalmente;

Ritenuto innanzitutto di stabilire che l'incarico di "Responsabile", in ragione degli attuali vincoli legali alla spesa per il personale e al contenimento delle dotazioni organiche, sia attribuito a un dirigente già in servizio e che si debba configurare come incarico aggiuntivo a quello di cui il dirigente individuato risulti già titolare, senza che l'ulteriore funzione possa comportare alcuna modifica al suo incarico originario e al relativo contratto di lavoro;

Valutato inoltre, in riferimento alla previsione dell'*art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, secondo cui il "Responsabile" svolge, di norma, anche le funzioni di "Responsabile della trasparenza", di rimandare tale decisione al successivo provvedimento con cui verrà definito il quadro normativo e organizzativo complessivo delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

Esplicitati di seguito i criteri seguiti per la scelta del "Responsabile", secondo anche le indicazioni della circolare sopra richiamata, precisando sin d'ora che, in via generale, si intende privilegiare, per il futuro, quello di rotazione dell'incarico, ferma restando la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) il prescelto non deve appartenere a strutture speciali, ai sensi dell'*art. 63 dello Statuto regionale e degli artt. da 4 a 8 della L.R. n. 43 del 2001*, ossia a uffici di diretta collaborazione politica;

b) l'incarico di "Responsabile" deve essere attribuito a un dirigente responsabile di direzione generale, in quanto dotato di poteri e di risorse adeguati anche per l'espletamento di tale funzione aggiuntiva;

c) il "Responsabile" deve essere peraltro scelto tra quei direttori generali che godono di adeguate garanzie di stabilità del posto di lavoro, in quanto già appartenenti al ruolo regionale, in ragione della salvaguardia di cui all'*art. 43, comma 4, della L.R. n. 43 del 2001*;

d) il dirigente prescelto non deve essere mai stato destinatario di sentenze penali di condanna, anche non definitive; di condanne da parte della Corte dei conti, anche non definitive, per illeciti amministrativo-contabili; di provvedimenti disciplinari oppure di sanzioni in materia di responsabilità dirigenziale;

e) il dirigente prescelto deve possedere una elevata preparazione professionale di natura giuridico-amministrativa, in ragione delle tematiche e dei problemi che il "Responsabile" deve istituzionalmente valutare;

Dato atto che:

- il dott. Lorenzo Broccoli, attuale direttore generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica", della Giunta regionale, risponde ai criteri di scelta di cui sopra come emerge dal curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, per il requisito di cui al punto d), acquisiti agli atti del procedimento;

- è stato anche valutato, alla luce delle indicazioni della Circolare n. 1/2013 sopra richiamata, il possibile conflitto di interessi tra le funzioni di "Responsabile" e quelle di responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) della Giunta regionale, ruolo attualmente rivestito dal medesimo dirigente, con le seguenti ragioni a supporto della insussistenza dello stesso:

a) il potere disciplinare, dopo la riforma operata dal *D.Lgs. n. 150/2009*, in materia di responsabilità disciplinari, nelle amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001*, è affidato ai dirigenti di diretta assegnazione dei dipendenti, essendosi ormai ridotta la competenza dell'UPD a sanzionare gli illeciti che comportano le sanzioni più gravi (sospensioni dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di sei mesi e licenziamento, con o senza preavviso), che rappresentano un numero del tutto marginale rispetto a quello globale dei procedimenti disciplinari attivati nella Amministrazione;

b) il *D.Lgs. n. 39/13* attribuisce allo stesso "Responsabile" un ruolo di vigilanza e contestazione in materia di incompatibilità di incarichi, e quindi anche compiti di natura repressiva, che possono essere esercitati con ancora maggiore efficienza ed efficacia da un dirigente che ha già esperienza di gestione di procedimenti di contestazione di responsabilità e di contraddittori con i dipendenti interessati;

Visti inoltre, al fine di dare attuazione nell'ordinamento regionale alle disposizioni del *D.Lgs. n. 39 del 2013*:

Normativa Comparata – Regione Emilia-Romagna  
Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 783.

Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione.

a) l'*art. 45 della L.R. n. 43/2001* che individua due tipologie di funzioni dirigenziali nell'assetto organizzativo regionale (funzioni dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa e funzioni dirigenziali di altro tipo);

b) la *Delib.G.R. 29 dicembre 2008, n. 2416 e ss.mm.ii.*, che detta indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali e disciplina in dettaglio l'esercizio delle funzioni dirigenziali, precisando tra l'altro, nella sezione 3 della Parte generale e nelle varie Parti speciali del relativo allegato, la distinzione di ruolo, funzioni e responsabilità tra le due vigenti tipologie di dirigenti regionali: dirigenti responsabili di Servizio e dirigenti professional;

Valutato, dalla lettura della normativa da ultimo citata, che gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che, nell'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione", ai sensi dell'*art. 1, comma 2, lettere j e k del D.Lgs. n. 39/2013*, siano solo quelli di responsabilità di struttura organizzativa (Servizi e strutture assimilate), mentre che, per le funzioni dirigenziali professional, occorra verificare, caso per caso, se agli stessi dirigenti siano stati delegati, dal responsabile della struttura di assegnazione, poteri di adozione di provvedimenti finali, con o senza impegno di spesa, e che solo in tale evenienza siano loro applicabili le incompatibilità e le sopraggiunte inconfiribilità di cui al *D.Lgs. n. 39/2013*;

Ritenuto che la valutazione di cui sopra sia corroborata da quanto previsto dall'*art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2013*, che prevede che, in caso di condanna, anche non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, occorra attribuire al dirigente, per tutto il periodo di inconfiribilità temporanea, incarichi "*diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione*", fatta salva la preclusione di incarichi in alcuni settori specifici;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per gli enti di seguito elencati, per macro-tipologie, che devono provvedere ad adeguarsi, compatibilmente con i propri ordinamenti, ai contenuti del presente atto:

a) gli enti di diritto pubblico non territoriali regionali (cioè istituiti, vigilati, finanziati dalla Regione o i cui amministratori siano nominati da questa, ai sensi dell'*art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013*);

b) gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, (cioè le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte della Regione, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alla Regione, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), ai sensi dell'*art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013*;

Precisato che le due macro-tipologie di enti di cui sopra non comprendono gli enti del Servizio Sanitario Regionale, compresa l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), e le relative società partecipate, a cui saranno dettati, con atto a parte, specifici indirizzi applicativi;

Stabilito inoltre che gli enti dipendenti della Regione Emilia-Romagna ("Consorzi Provinciali Fitosanitari" di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e l'"Azienda Regionale per il

Normativa Comparata – Regione Emilia-Romagna  
Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 783.

Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione.

---

Diritto agli Studi Superiori"), in considerazione dell'impegno organizzativo richiesto per l'implementazione delle misure anticorruzione del tutto sproporzionato rispetto alla loro dotazione organica, possano chiedere di convenzionarsi, ai sensi dell'*art. 15 della L. 241/1990*, con la Regione Emilia-Romagna per usufruire delle attività svolte dal "Responsabile", anche al fine di redigere assieme alla Regione un unico "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione";

Sentito il Comitato di direzione nella seduta del 20 maggio 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità" Donatella Bortolazzi;

A voti unanimi e segreti

Delibera

---

---

### **[Testo della deliberazione]**

A) di nominare il dirigente regionale dott. Lorenzo Broccoli quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ("Responsabile") per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, per due anni dalla data odierna;

B) di stabilire, in relazione alla nomina di cui al punto A, che:

a) il dott. Lorenzo Broccoli svolgerà la funzione di "Responsabile" in via aggiuntiva rispetto all'incarico di direttore generale a "Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e telematica", senza alcuna modifica a quest'ultimo incarico né al relativo contratto di lavoro;

b) le funzioni di "Responsabile" siano svolte con riguardo a tutte le strutture della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna nonché alle seguenti Agenzie e Istituti regionali:

- Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
- Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENTER);
- Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna;

c) le funzioni di "Responsabile", in attesa della adozione delle "Intese", di cui ai commi 60 e 61 dell'*art. 1 della L. 190/2012*, sono di seguito precisate, al fine di chiarirne le responsabilità in questa prima fase applicativa delle misure di contrasto del fenomeno corruttivo:

Normativa Comparata – Regione Emilia-Romagna  
Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 783.

Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione.

- curare, anche tramite propri atti di indirizzo, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al *D.Lgs. n. 39/2013*;

- vigilare sul rispetto, da parte delle strutture dell'Amministrazione delle norme di cui al precedente alinea e curare le segnalazioni di cui all'*art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013* o richiedere i pareri di cui all'*art. 16, comma 3, del medesimo decreto*;

- gestire la procedura di contestazione di esistenza o di insorgenza di situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità, richiamata all'*art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013* e descritta all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- esprimere un parere motivato e vincolante sulla possibilità di procedere egualmente al conferimento di un incarico ex *D.Lgs. n. 39/2013*, allorché l'Autorità Nazionale Anticorruzione abbia espresso rilievi, osservazioni e sospeso il procedimento di conferimento dell'incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013*;

- attivare tempestivamente la necessaria fase prodromica alla elaborazione e gestione del primo Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione della Giunta della Regione Emilia-Romagna, attraverso:

- la individuazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane e dei mezzi necessari di cui dotarsi per le funzioni a regime di "Responsabile";

- la implementazione di modalità di coinvolgimento delle direzioni generali e delle Agenzie/Istituti, anche attraverso la costituzione di una rete di referenti organizzativi, al fine di creare corretti meccanismi di comunicazione e di informazione circolare, oltre che per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo;

- la definizione di una metodologia di analisi del rischio di esposizione alla corruzione nelle strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e delle relative Agenzie/Istituti;

C) di precisare, a fini di interpretazione univoca nell'ordinamento regionale, che sono ascrivibili, ai limitati fini delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al *D.Lgs. n. 39/2013*, tenuto conto dell'assetto organizzativo regionale:

a) alla categoria "*incarichi amministrativi di vertice*", come descritti all'*art. 1 c. 2 lett. i, del precitato decreto* ("gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"):

- incarichi di direttore generale nell'organico della Giunta regionale;

- incarichi di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

- incarichi di direttore di Agenzie/Istituti con personalità giuridica (ossia direttori dell'Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA); dell'Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER); dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna);

b) alla categoria "*incarichi dirigenziali interni*" come descritti all'*art. 1, c. 2 lett. j*, del precitato decreto ("gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione");

- incarichi di responsabile di Servizio affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

- incarichi di direttore di agenzie prive di personalità giuridica (come l'"Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale") affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

- incarichi di dirigente *professional* o incarichi di responsabili di Area dell'"Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale", affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione: esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della conferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;

- incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che *professional*, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) della Giunta regionale affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

c) alla categoria "*incarichi dirigenziali esterni*" come descritti all'*art. 1, c. 2 lett. k*, del precitato decreto ("gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni");

- incarichi di responsabile di Servizio affidati a persone non appartenenti ad organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

- incarichi di direttore di agenzie prive di personalità giuridica (come l'"Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale") affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

- incarichi di dirigente *professional* o incarichi di responsabili di Area dell'"Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale" affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione: esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali



di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della conferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;

- incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che *professional*, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica), della Giunta regionale, affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

D) di precisare, altresì, ai predetti fini di interpretazione univoca nell'ordinamento regionale e per fornire al "Responsabile" i necessari parametri di valutazione - fatti salvi gli eventuali, differenti indirizzi interpretativi che l'Organismo individuato dal *D.Lgs. n. 39/2013* potrà adottare e che lo stesso "Responsabile" provvederà a recepire con propri atti - che:

a) il *D.Lgs. n. 39/2013*, nel disciplinare i casi di inconferibilità ed incompatibilità, non effettua alcuna distinzione in ordine al titolo ed al regime giuridico di svolgimento delle attività precluse, fatto salvo quanto disposto in materia di aspettativa dall'art. 19, comma 2 del Decreto stesso;

b) la verifica sulla sussistenza di casi di inconferibilità ed incompatibilità previsti dal *D.Lgs. n. 39/2013* è operata anche con riferimento agli incarichi in corso di svolgimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del Decreto stesso sull'obbligo di presentazione - da parte degli interessati - di un'annuale dichiarazione sull'insussistenza e non sopravvenienza delle predette cause;

c) con la locuzione "svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente", contenuta nell'*art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 39/2013* recante la definizione di "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati", si intendono i casi di stabile inserimento nell'organizzazione di un ente appartenente a detta tipologia, con svolgimento di attività continuativa, di norma accompagnata dall'utilizzo di locali, attrezzature e impianti tecnici messi a disposizione dall'ente stesso;

d) all'interno della definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'*art. 1, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 39/2013*, l'ipotesi indicata al n. 3 (finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali) si intende riferita ai casi in cui nella concessione del finanziamento sia possibile l'esercizio, in qualsiasi forma e misura, di poteri discrezionali;

e) la definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'*art. 1, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 39/2013*, si intende riferita, all'interno dell'organizzazione regionale, alla specifica Direzione nel cui ambito sono esercitati i suddetti poteri di regolazione o finanziamento, in coerenza sistematica con quanto stabilito nell'*art. 4, c. 1, lett. c) del medesimo Decreto*, nella parte in cui limita "allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento" il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali esterni a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione conferente o svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla medesima;

E) di approvare la procedura di contestazione da parte del "Responsabile", circa la sussistenza o insorgenza di cause di incompatibilità o inconferibilità in materia di incarichi, come

delineata all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'*art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013*;

F) di stabilire che in caso di applicazione, a uno dei soggetti conferenti incarichi ex *D.Lgs. n. 39/2013*, della sanzione di cui all'*art. 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 39/2013* (temporanea interdizione del potere di conferimento di ulteriori incarichi), si proceda alla sua sostituzione, nell'esercizio di tale potere, nel rispetto delle seguenti regole:

- la preclusione temporanea al conferimento di incarichi deve intendersi totale, ossia con riferimento a qualsiasi tipo di incarico anche non contemplato nel *D.Lgs. n. 39/2013*, compresi quelli di livello non dirigenziale (esempio: conferimento di responsabilità di Posizione Organizzativa);

- il dirigente gerarchicamente superiore sostituisce quello temporaneamente interdetto (es.: il Direttore generale sostituisce il Responsabile di Servizio interdetto);

- il direttore generale o il Capo di Gabinetto del Presidente, nell'organico della Giunta regionale, temporaneamente interdetto è sostituito dal direttore generale competente in materia di personale della Giunta regionale (quest'ultimo dal Capo di Gabinetto);

- i direttori di Agenzia/Istituto sono sostituiti dal direttore generale della direzione generale di riferimento;

- in caso di sanzione interdittiva che colpisca organi di indirizzo politico (Giunta regionale o relativo Presidente), non si provvederà al conferimento di incarichi di loro competenza per tutta la durata della interdizione (tre mesi), salvo che non intervengano esigenze eccezionali e improrogabile, a fronte delle quali si provvederà alla rivalutazione della presente decisione e a individuare le modalità di sostituzione;

G) di stabilire in via provvisoria, per dare applicazione concreta a quanto sancito dall'*art. 35-bis comma 1 lettera B del D.Lgs. n. 165/2001* e dall'*art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2012*, in attesa delle delimitazioni che saranno indicate dal "Responsabile" in occasione della presentazione della proposta di primo "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione" per la Giunta regionale e relative Agenzie/Istituti, che i dipendenti che sono condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale, fermo restando quanto previsto da leggi specifiche come la *L. n. 97/2001*, non possono essere assegnati, a qualunque categoria o qualifica appartengano, alle seguenti strutture organizzative regionali:

1.1. per "*uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie*" si intendono:

a) Direzione generale a "Risorse finanziarie e Patrimonio": responsabile e relativo staff di supporto;

b) Servizio "Bilancio e Finanze";

c) Servizio "Gestione della spesa regionale";

1.2. per "uffici preposti all'acquisizione di beni, servizi e forniture", si intendono:

- a) Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici (Intercent-ER);
- b) Servizio "Approvvigionamenti, Centri operativi, controllo di gestione";
- c) Servizio "Patrimonio";

1.3 per quanto riguarda le attività inerenti a "concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati", oppure il divieto di conferire incarichi "di vigilanza e controllo", in quanto trattasi di funzioni diffuse trasversalmente in tutto l'assetto organizzativo regionale, sarà cura dei singoli direttori generali (o del Capo di Gabinetto, per le relative strutture speciali, o dei direttori per le rispettive Agenzie/Istituti) accertarsi, sotto la loro responsabilità, del rispetto di tali prescrizioni, provvedendo a che non siano conferiti incarichi o fatte assegnazioni a persone condannate, anche in via non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, nelle strutture organizzative o aree lavorative deputate alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, comunque denominati. Si evidenzia che le tipologie da ultimo richiamate sono tutte caratterizzate dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, ove la locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente (per cui sono automaticamente escluse le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione);

1.4 il "Responsabile" della Giunta regionale è incaricato di vigilare sulla osservanza di quanto sopra, a elaborare indirizzi applicativi di dettaglio, se ritenuto necessario, ed è tenuto ad esprimere pareri alle direzioni generali, Agenzie e Istituti che li richiedano;

H) di stabilire che il presente provvedimento costituisca atto di indirizzo per gli enti di seguito elencati, per macro-tipologie, che devono provvedere ad adeguarsi, compatibilmente con i propri ordinamenti, ai contenuti del presente atto, per quanto riguarda l'applicazione di quanto sancito in materia di incarichi dal *D.Lgs. n. 39/2013*:

a) gli enti di diritto pubblico non territoriali regionali (cioè istituiti, vigilati, finanziati dalla Regione o i cui amministratori siano nominati da questa, ai sensi dell'*art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013*);

b) gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, (cioè le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte della Regione, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alla Regione, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), secondo quanto previsto dall'*art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013*;

I) di rinviare a un atto successivo gli indirizzi applicativi per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, compresa l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e le relative società

partecipate, che pertanto devono intendersi non ricompresi nelle due macro-tipologie di cui al punto G);

L) di stabilire inoltre che gli enti dipendenti della Regione Emilia-Romagna ("ConSORZI Provinciali Fitosanitari" di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e l'Azienda Regionale e "Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori"), per le motivazioni espresse in premessa, possano chiedere alla Regione di stipulare apposita convenzione, ai sensi dell'*art. 15 della L. 241/1990*, per poter essere ricompresi nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" della Giunta regionale, usufruendo delle attività svolte dal relativo "Responsabile";

M) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web istituzionale.

---

### **Allegato A**

#### **Poteri di vigilanza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale. Delineazione della procedura di contestazione di cui all'*art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013***

##### **Articolo 1** *Contestazione.*

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ("Responsabile") della Giunta regionale, quando viene a conoscenza, d'ufficio o su segnalazione, della sussistenza o insorgenza di una situazione di incompatibilità o di sopravvenuta inconferibilità, a carico di un dirigente regionale titolare di un "incarico amministrativo di vertice" o di un "incarico dirigenziale", quali definiti dal *D.Lgs. n. 39/2013* e dalla normativa applicativa regionale, deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all'interessato, a seguito degli accertamenti istruttori preliminari ritenuti necessari, che dovranno esaurirsi comunque entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dal momento in cui ha avuto notizia della causa di sopravvenuta inconferibilità o incompatibilità.

2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a cura del "Responsabile" attraverso lettera, da consegnare a mano e di cui il dirigente deve rilasciare apposita ricevuta. La lettera di contestazione può essere consegnata attraverso il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) solo in caso di assenza dal servizio del dirigente. In ogni caso è sempre possibile l'inoltro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del dirigente, se ufficialmente comunicata o nota al "Responsabile".

3. Il "Responsabile" trasmette copia della contestazione anche al superiore gerarchico dell'interessato.

---

**Articolo 2** *Difesa del dirigente.*

1. Con la lettera di contestazione il "Responsabile" deve assegnare cinque giorni (di calendario), dalla data del ricevimento della contestazione, al dirigente per presentare eventuali argomentazioni a difesa circa la insussistenza della causa di incompatibilità o di sopraggiunta inconfiribilità dell'incarico.

2. Il dirigente, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l'incarico.

---

**Articolo 3** *Chiusura del procedimento.*

1. Se il "Responsabile" ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni del dirigente, il procedimento viene chiuso con nota formale e motivata, indirizzata all'interessato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

2. Se le argomentazioni sostenute dal dirigente non sono accolte o se il medesimo non fornisce alcun riscontro, il "Responsabile" informa, entro il termine di cui al punto 1, l'interessato confermandogli la incompatibilità o la sopraggiunta inconfiribilità dell'incarico di cui è titolare, permanendo comunque in capo al medesimo la facoltà di dimettersi.

3. In ogni caso, per non decadere dall'incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 14 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.

4. Nel caso di cui al punto 2 e nel caso comunque che entro il 14° giorno dalla data di ricevimento della contestazione non giunga la comunicazione di cui al punto 3, il "Responsabile" informa le strutture competenti dell'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dal *D.Lgs. n. 39/2013* (ad esempio: adozione dell'atto dichiarativo di decadenza dall'incarico, ai sensi dell'*art. 19, D.Lgs. n. 39/2013*, oppure, in caso di inconfiribilità sopravvenuta per condanna penale, per l'adozione dei provvedimenti e delle misure organizzative di cui all'*art. 3* del decreto medesimo).

5. Ai fini del rispetto dei termini del presente procedimento si tiene conto delle date di registrazione al Protocollo informatico dell'Amministrazione.

---

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Delib.U.P. 30 ottobre 2013, n. 153.

***Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna.***

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 novembre 2013, n. 340.

Ai sensi della *Delib.U.P. 22 luglio 2014, n. 81* sono state apportate modifiche alle disposizioni previste dalla presente delibera.

#### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti

- la *legge regionale 31 marzo 2005, n. 13* "Statuto della Regione Emilia-Romagna" che all'*art. 27* riconosce l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Assemblea legislativa;

- la *legge 6 novembre 2012, n. 190*, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità nella pubblica amministrazione";

Visti in particolare, all'*art. 1 della L. 190/12*, sopra citata:

- il comma 59 che stabilisce che "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'*articolo 97 della Costituzione*, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni";

- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che "... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" (in seguito: "Responsabile");

- il comma 8, che stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del "Responsabile", adotta annualmente il "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

- il comma 60, che subordina all'adozione di apposite intese, da assumere in sede della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, (in seguito "Intese") gli adempimenti in materia, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, tra l'altro con riguardo

anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015;

- il comma 61, che prevede apposite "Intese" per definire gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla *legge 190/12*, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

Visto inoltre il comma 46 della *L. 190/12*, che introduce, nel corpo normativo del *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 35-bis* con rubrica "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", che dispone che:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

Visto altresì il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*, che detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'*articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge 190/12*;

Considerato che:

a) le "Intese", previste dai commi 60 e 61, non sono state finora adottate;

b) il *D.Lgs. 39/13*, in vigore dal 4 maggio 2013, individua, come ambito di diretta applicazione, all'*art. 2, comma 1*, gli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico;

c) tra le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01*, figurano le Regioni a statuto ordinario e gli enti non economici regionali;

d) il *D.Lgs. 39/13* prevede, in caso di inadempimento, un apparato sanzionatorio molto severo, sancendo infatti:

- la nullità giuridica degli atti di conferimento di incarico, e dei relativi contratti, adottati in violazione delle norme del decreto medesimo (*art. 17*);

- la responsabilità delle conseguenze economiche derivanti dal conferimento di incarichi che siano dichiarati nulli, a carico dei soggetti conferenti, con preclusione in capo ai medesimi del potere di attribuire, per tre mesi, ulteriori incarichi di loro competenza (*art. 18*, commi 1 e 2);

- i poteri di vigilanza e di ispezione, oltre che di sospensione di singoli procedimenti di conferimento di incarichi, in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ai sensi dell'*art. 1 comma 1 della L. 190/12*, è identificata con la "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" (CIVIT), di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 16)*;

- la decadenza dagli incarichi, e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, in caso di incompatibilità, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del "Responsabile", dell'insorgere della causa di incompatibilità (*art. 19*);

Richiamata la *Delib.G.R. n. 783 del 17 giugno 2013* recante "Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione" con la quale sono state dettate linee guida per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni del *D.Lgs. 39/13* e con la quale il dr. Lorenzo Broccoli è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione ("Responsabile") per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, per due anni dalla data della delibera medesima;

Ritenuto di applicare la delibera di Giunta citata relativamente all'adozione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale e, in particolare, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel *D.Lgs. 39/13*;

Considerato quindi necessario con il presente provvedimento:

1. individuare in via preliminare la figura del "Responsabile" per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, esplicitando i relativi criteri di scelta;

2. delimitare l'ambito di responsabilità del "Responsabile" nella fase attuale, in attesa delle "Intese", che devono indicare anche i livelli di flessibilità in materia per le autonomie territoriali, per potere poi procedere alla implementazione delle idonee misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

3. delineare la procedura di contestazione, da parte del "Responsabile", circa la sussistenza o insorgenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità in materia di incarichi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'*art. 15 del D.Lgs. 39/13*;



Normativa Comparata – Regione Emilia-Romagna  
Delib.U.P. 30 ottobre 2013, n. 153.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del  
Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna.

---

4. individuare le procedure e i soggetti competenti ad attribuire incarichi in sostituzione di quelli ordinariamente competenti, ma temporaneamente interdetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'*art. 18 "Sanzioni" del D.Lgs. 39/13*;

Ritenuto inoltre opportuno rinviare la definizione del quadro normativo e organizzativo complessivo delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo a un successivo provvedimento, da adottarsi in seguito alla assunzione delle "Intese", ai sensi e per gli effetti di cui ai precitati commi 60 e 61 dell'*art. 1 della L. 190/12*, con riserva di rivedere, in tale sede, anche profili organizzativi e normativi approvati con il presente atto;

Richiamata la Circolare n. 1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ad oggetto "*Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione*", che fornisce alle pubbliche amministrazioni informazioni e prime indicazioni in particolare per individuare la figura del "Responsabile";

Considerato che le indicazioni contenute nella richiamata circolare devono essere armonizzate con il sistema organizzativo, di poteri e di relazioni gerarchiche proprie dell'ordinamento regionale, quale tratteggiato, in particolare, dalla L.R. 26 novembre 2011, n. 43 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", nel rispetto peraltro, in via prioritaria, dell'autonomia organizzativa regionale, garantita costituzionalmente;

Ritenuto innanzitutto di stabilire che l'incarico di "Responsabile", in ragione degli attuali vincoli legali alla spesa per il personale e al contenimento delle dotazioni organiche, sia attribuito a un dirigente già in servizio e che si debba configurare come incarico aggiuntivo a quello di cui il dirigente individuato risulti già titolare, senza che l'ulteriore funzione possa comportare alcuna modifica al suo incarico originario e al relativo contratto di lavoro;

Valutato inoltre, in riferimento alla previsione dell'*art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", secondo cui il "Responsabile" svolge, di norma, anche le funzioni di "Responsabile della trasparenza", di rimandare tale decisione al successivo provvedimento con cui verrà definito il quadro normativo e organizzativo complessivo delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

Esplicitati di seguito i criteri seguiti per la scelta del "Responsabile", secondo anche le indicazioni della circolare sopra richiamata, precisando sin d'ora che, in via generale, si intende privilegiare, per il futuro, quello di rotazione dell'incarico, ferma restando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il prescelto non deve appartenere a strutture speciali, ai sensi dell'*art. 63 dello Statuto regionale e degli artt. da 4 a 8 della L.R. n. 43 del 2001*, ossia a uffici di diretta collaborazione politica;

b) l'incarico di "Responsabile" deve essere attribuito a un dirigente appartenente al ruolo regionale e quindi, che si trovi in una posizione di relativa stabilità; pertanto l'affidamento

Normativa Comparata – Regione Emilia-Romagna

Delib.U.P. 30 ottobre 2013, n. 153.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna.

---

dell'incarico a dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione;

d) il dirigente prescelto non deve essere mai stato destinatario di sentenze penali di condanna, anche non definitive; di condanne da parte della Corte dei conti, anche non definitive, per illeciti amministrativo-contabili; di provvedimenti disciplinari oppure di sanzioni in materia di responsabilità dirigenziale;

e) il dirigente prescelto deve possedere una elevata preparazione professionale di natura giuridico-amministrativa, in ragione delle tematiche e dei problemi che il "Responsabile" deve istituzionalmente valutare;

f) nell'effettuare la scelta occorre tenere conto dell'esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, quali il settore contratti o patrimonio, nonché il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);

Dato atto che:

- la dott.ssa Anna Voltan, responsabile del Servizio Segreteria e affari legislativi, risponde ai criteri di scelta di cui sopra come emerge dal curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, per il requisito di cui al punto d), acquisiti agli atti del procedimento;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 recante: "Parziali modifiche ed integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione 45/03";

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato al presente atto;

A voti unanimi

Delibera

---

---

### **[Testo della deliberazione]**

1. di nominare la dirigente regionale dott.ssa Anna Voltan quale Responsabile della prevenzione della corruzione ("Responsabile") per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, per due anni dalla data odierna;

2. di stabilire, in relazione alla nomina di cui al punto A, che la dott.ssa Anna Voltan svolgerà la funzione di "Responsabile" in via aggiuntiva rispetto all'incarico di dirigente responsabile del

Servizio Segreteria e affari legislativi, senza alcuna modifica a quest'ultimo incarico né al relativo contratto di lavoro;

3. di stabilire inoltre che le funzioni di "Responsabile", in attesa dell'adozione delle "Intese", di cui ai commi 60 e 61 dell'*art. 1 della L. 190/12*, sono di seguito precisate, al fine di chiarirne le responsabilità in questa prima fase applicativa delle misure di contrasto del fenomeno corruttivo:

a) curare, anche tramite propri atti di indirizzo, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al *D.Lgs. 39/13*;

b) vigilare sul rispetto, da parte delle strutture dell'Assemblea legislativa delle norme di cui al precedente alinea e curare le segnalazioni di cui all'*art. 15 comma 2 del D.Lgs. 39/13* o richiedere i pareri di cui all'*art. 16, comma 3, del medesimo decreto*;

c) gestire la procedura di contestazione di esistenza o di insorgenza di situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità, richiamata all'*art. 15 comma 1 del D.Lgs. 39/13* e descritta all'*allegato A*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d) esprimere un parere motivato e vincolante sulla possibilità di procedere egualmente al conferimento di un incarico ex *D.Lgs. 39/13*, allorché l'Autorità Nazionale Anticorruzione abbia espresso rilievi, osservazioni e sospeso il procedimento di conferimento dell'incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. 39/13*;

e) attivare tempestivamente la necessaria fase prodromica alla elaborazione e gestione del primo Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, attraverso:

- la individuazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane e dei mezzi necessari di cui dotarsi per le funzioni a regime di "Responsabile";

- la implementazione di modalità di coinvolgimento delle strutture dell'Assemblea legislativa, anche attraverso la definizione di una rete di referenti organizzativi, al fine di creare corretti meccanismi di comunicazione e di informazione circolare, oltre che per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo;

- la definizione di una metodologia di analisi del rischio di esposizione alla corruzione nelle strutture dell'Assemblea legislativa;

4. di rinviare, a fini di interpretazione univoca nell'ordinamento regionale, che sono ascrivibili, ai limitati fini delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al *D.Lgs. 39/13*, tenuto conto dell'assetto organizzativo regionale, a quanto disposto dalla *Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 783* con le seguenti specificazioni:

a) alla categoria "incarichi amministrativi di vertice", come descritti all'*art. 1 c. 2 lett. i, del precitato decreto* ("gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e

Normativa Comparata – Regione Emilia-Romagna  
Delib.U.P. 30 ottobre 2013, n. 153.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del  
Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna.

---

negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"):

- incarichi di direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale;
- incarichi di Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;

b) alla categoria "incarichi dirigenziali interni" come descritti all'*art. 1, c. 2 lett. j*, del precitato decreto ("gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione"):

- incarichi di responsabile di Servizio affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

- incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che professional, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) dell'Assemblea legislativa regionale affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

c) alla categoria "incarichi dirigenziali esterni" come descritti all'*art. 1, c. 2 lett. k*, del precitato decreto ("gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni"):

- incarichi di responsabile di Servizio affidati a persone non appartenenti ad organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

- incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che professional, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica), dell'Assemblea legislativa regionale, affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

5. di precisare, altresì, ai predetti fini di interpretazione univoca nell'ordinamento regionale e per fornire al "Responsabile" i necessari parametri di valutazione - fatti salvi gli eventuali, differenti indirizzi interpretativi che l'Organismo individuato dal *D.Lgs. 39/13* potrà adottare e che lo stesso "Responsabile" provvederà a recepire con propri atti - che:

a) il *D.Lgs. 39/13*, nel disciplinare i casi di inconferibilità ed incompatibilità, non effettua alcuna distinzione in ordine al titolo ed al regime giuridico di svolgimento delle attività precluse, fatto salvo quanto disposto in materia di aspettativa dall'*art. 19*, comma 2 del Decreto stesso;

b) la verifica sulla sussistenza di casi di inconferibilità ed incompatibilità previsti dal *D.Lgs. 39/13* è operata anche con riferimento agli incarichi in corso di svolgimento, in conformità a quanto previsto dall'*art. 20* del Decreto stesso sull'obbligo di presentazione - da parte degli interessati - di un'annuale dichiarazione sull'insussistenza e non sopravvenienza delle predette cause;

c) con la locuzione "svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente", contenuta nell'*art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 39/13* recante la definizione di "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati", si intendono i casi di stabile inserimento nell'organizzazione di un ente appartenente a detta tipologia, con svolgimento di attività continuativa, di norma accompagnata dall'utilizzo di locali, attrezzature e impianti tecnici messi a disposizione dall'ente stesso;

d) all'interno della definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'*art. 1, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 39/13*, l'ipotesi indicata al n. 3 (finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali) si intende riferita ai casi in cui nella concessione del finanziamento sia possibile l'esercizio, in qualsiasi forma e misura, di poteri discrezionali;

e) la definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'*art. 1, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 39/13*, si intende riferita, all'interno dell'organizzazione regionale, alla specifica Direzione nel cui ambito sono esercitati i suddetti poteri di regolazione o finanziamento, in coerenza sistematica con quanto stabilito nell'*art. 4, c. 1, lett. c) del medesimo Decreto*, nella parte in cui limita "allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento" il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali esterni a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione conferente o svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla medesima;

6. di approvare la procedura di contestazione da parte del "Responsabile", circa la sussistenza o insorgenza di cause di incompatibilità o inconferibilità in materia di incarichi, come delineata all'*allegato A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'*art. 15 del D.Lgs. 39/13*;

7. di stabilire che in caso di applicazione, a uno dei soggetti conferenti incarichi ex *D.Lgs. n. 39/2013*, della sanzione di cui all'*art. 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 39/13* (temporanea interdizione del potere di conferimento di ulteriori incarichi), si proceda alla sua sostituzione, nell'esercizio di tale potere, nel rispetto delle seguenti regole:

a) la preclusione temporanea al conferimento di incarichi deve intendersi totale, ossia con riferimento a qualsiasi tipo di incarico anche non contemplato nel *D.Lgs. n. 39/2013*, compresi quelli di livello non dirigenziale (esempio: conferimento di responsabilità di Posizione Organizzativa);

b) il dirigente gerarchicamente superiore sostituisce quello temporaneamente interdetto (es.: il direttore generale sostituisce il responsabile di Servizio interdetto);

c) il direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale, temporaneamente interdetto è sostituito dal Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa;

Normativa Comparata – Regione Emilia-Romagna  
Delib.U.P. 30 ottobre 2013, n. 153.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del  
Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna.

d) il Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, temporaneamente interdetto, è sostituito dal direttore generale dell'Assemblea legislativa;

e) in caso di sanzione interdittiva che colpisca organi di indirizzo politico (Ufficio di Presidenza, Presidente di Commissione, Presidente dell'Assemblea legislativa), non si provvederà al conferimento di incarichi di loro competenza per tutta la durata della interdizione (tre mesi), salvo che non intervengano esigenze eccezionali e improrogabili, a fronte delle quali si provvederà alla rivalutazione della presente decisione e a individuare le modalità di sostituzione;

8. di stabilire in via provvisoria, per dare applicazione concreta a quanto sancito dall'*art. 35-bis comma 1 lettera B del D.Lgs. 165/2001* e dall'*art. 3, comma 4, del D.Lgs. 39/12*, in attesa delle delimitazioni che saranno indicate dal "Responsabile" in occasione della presentazione della proposta di primo "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione" per l'Assemblea legislativa regionale, che i soggetti pubblici e privati, comunque denominati. Si evidenzia che le tipologie da ultimo richiamate sono tutte caratterizzate dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'*articolo 12 della legge n. 241 del 1990*, ove la locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone dipendenti che sono condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, fermo restando quanto previsto da leggi specifiche come la *L. 97/01*, non possono essere assegnati, a qualunque categoria o qualifica appartengano, alle seguenti strutture organizzative regionali:

a) per "*uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie*" si intendono: Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale;

b) per "*uffici preposti all'acquisizione di beni, servizi e forniture*", si intendono: Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale;

c) per quanto riguarda le attività inerenti a "concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati", oppure il divieto di conferire incarichi "di vigilanza e controllo", in quanto trattasi di funzioni diffuse trasversalmente in tutto l'assetto organizzativo regionale, sarà cura del Direttore generale dell'Assemblea legislativa (o del Capo di Gabinetto, per le relative strutture speciali) accertarsi, sotto la loro responsabilità, del rispetto di tali prescrizioni, provvedendo a che non siano conferiti incarichi o fatte assegnazioni a persone condannate, anche in via non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, nelle strutture organizzative o aree lavorative deputate alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici a senza che vi sia una controprestazione verso il concedente (per cui sono automaticamente escluse le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione);

d) il "Responsabile" dell'Assemblea legislativa regionale è incaricato di vigilare sulla osservanza di quanto sopra, a elaborare indirizzi applicativi di dettaglio, se ritenuto necessario, ed è tenuto ad esprimere pareri alle strutture dell'Assemblea legislativa che li richiedano;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web istituzionale.

---

### **Allegato A**

#### **Poteri di vigilanza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Assemblea legislativa regionale. Delineazione della procedura di contestazione di cui all'*art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013***

##### **Art. 1** *Contestazione.*

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ("Responsabile") dell'Assemblea legislativa regionale, quando viene a conoscenza, d'ufficio o su segnalazione, della sussistenza o insorgenza di una situazione di incompatibilità o di sopravvenuta inconfiribilità, a carico di un dirigente regionale titolare di un "incarico amministrativo di vertice" o di un "incarico dirigenziale", quali definiti dal *D.Lgs. n. 39/2013* e dalla normativa applicativa regionale, deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all'interessato, a seguito degli accertamenti istruttori preliminari ritenuti necessari, che dovranno esaurirsi comunque entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dal momento in cui ha avuto notizia della causa di sopravvenuta inconfiribilità o incompatibilità.

2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a cura del "Responsabile" attraverso lettera, da consegnare a mano e di cui il dirigente deve rilasciare apposita ricevuta. La lettera di contestazione può essere consegnata attraverso il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) solo in caso di assenza dal servizio del dirigente. In ogni caso è sempre possibile l'inoltro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del dirigente, se ufficialmente comunicata o nota al "Responsabile".

3. Il "Responsabile" trasmette copia della contestazione anche al superiore gerarchico dell'interessato.

---

##### **Art. 2** *Difesa del dirigente.*

1. Con la lettera di contestazione il "Responsabile" deve assegnare cinque giorni (di calendario), dalla data del ricevimento della contestazione, al dirigente per presentare eventuali argomentazioni a difesa circa la insussistenza della causa di incompatibilità o di sopraggiunta inconfiribilità dell'incarico.

2. Il dirigente, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l'incarico.

---

**Art. 3** *Chiusura del procedimento.*

1. Se il "Responsabile" ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni del dirigente, il procedimento viene chiuso con nota formale e motivata, indirizzata all'interessato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
  2. Se le argomentazioni sostenute dal dirigente non sono accolte o se il medesimo non fornisce alcun riscontro, il "Responsabile" informa, entro il termine di cui al punto 1, l'interessato confermandogli la incompatibilità o la sopraggiunta inconferibilità dell'incarico di cui è titolare, permanendo comunque in capo al medesimo la facoltà di dimettersi.
  3. In ogni caso, per non decadere dall'incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 14 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.
  4. Nel caso di cui al punto 2 e nel caso comunque che entro il 14° giorno dalla data di ricevimento della contestazione non giunga la comunicazione di cui al punto 3, il "Responsabile" informa le strutture competenti dell'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dal *D.Lgs. 39/13* (ad esempio: adozione dell'atto dichiarativo di decadenza dall'incarico, ai sensi dell'*art. 19 D.Lgs. 39/13*, oppure, in caso di inconferibilità sopravvenuta per condanna penale, per l'adozione dei provvedimenti e delle misure organizzative di cui all'*art. 3* del decreto medesimo).
  5. Ai fini del rispetto dei termini del presente procedimento si tiene conto delle date di registrazione al Protocollo informatico dell'Amministrazione.
- 
-





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Il Presidente*

#### **Comunicato del Presidente del 14 maggio 2015**

**Oggetto: Adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 – Individuazione delle procedure interne e degli organi – procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario**

Questa Autorità in numerose occasioni ha espresso il proprio orientamento in merito alle cause di inconfirmità degli incarichi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

A tal riguardo si evidenzia che ai sensi dell'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni ivi recate, sono nulli.

Inoltre, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. La medesima disposizione prevede, al comma 3, che regioni, province e comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 39/2013, provvedono ad adeguare i propri ordinamenti, «individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari». Decorso inutilmente il termine dei tre mesi, trova applicazione la procedura sostitutiva descritta dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Dalle verifiche compiute dall'Autorità è emerso che, in numerosi casi, le amministrazioni destinatarie della normativa sopra richiamata non hanno dato attuazione alle disposizioni ivi previste e non hanno ancora provveduto a modificare i propri ordinamenti interni.

A tal proposito si evidenzia quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013 in termini di responsabilità dei componenti degli organi che abbiano conferiti incarichi dichiarati nulli per le conseguenze economiche degli atti adottati, conseguenze che potrebbero aggravarsi per il potersi dello stato d'inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al fine scongiurare i possibili effetti negativi derivanti da tale omissione, si invitano, pertanto, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell'ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

Il nuovo regolamento organizzativo sarà pubblicato dalle amministrazioni interessate – anche ai fini della vigilanza dell’Autorità sugli obblighi di trasparenza - sui propri siti web istituzionali, nell’apposita sotto sezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

14 maggio 2015

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2015

Il Segretario, Maria Esposito